

## INTERPELLANZA

### LCPubb - pubblicazione lista delle commesse aggiudicate senza concorso pubblico

del 23 marzo 2010

Secondo l'art. 7 cpv. 3 LCPubb, i committenti assoggettati alla legislazione cantonale sulle commesse pubbliche hanno l'obbligo di rendere «*annualmente pubblica la lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico diretto con importi superiori a CHF 5'000.-*».

Dall'entrata in vigore della LCPubb, risp. dell'art. 7 cpv. 3 LCPubb, nel 2001 si constata una lacunosa applicazione del capoverso in esame. I vari committenti assoggettati alla LCPubb, segnatamente i Comuni e gli enti paracomunali, adottano pratiche di pubblicazione molto diverse, rendendo impossibile la consultazione di tali liste.

La loro importanza è evidente. Innanzitutto, l'art. 7 cpv. 3 LCPubb è un elemento concreto di applicazione del principio della trasparenza, giusta l'art. 1 lett. a) LCPubb. Conoscere chi ha vinto, quando e per quale importo, una determinata commessa è di interesse pubblico.

I dati da pubblicare sono inoltre indispensabili per poter valutare l'efficacia della legislazione in materia di commesse pubbliche. L'assenza di dati statistici non permette di raggiungere l'obiettivo legale richiesto ai committenti di utilizzare in modo parsimonioso le risorse finanziarie pubbliche. Senza dati statistici, non è possibile analizzare e valutare l'applicazione della LCPubb e del relativo regolamento e proporre delle modifiche legislative che siano in grado di soddisfare le vere esigenze dei committenti e degli offerenti.

Dall'entrata in vigore della LCPubb, vari attori, in particolare le associazioni professionali attive in Ticino nel settore della costruzione, chiedono una maggiore trasparenza in materia di commesse pubbliche e una valutazione dell'efficienza della relativa legislazione.

La recente misura adottata dall'Amministrazione cantonale (cfr. art. 64a RLCPubb/CIAP) va solo parzialmente nella giusta direzione. Essa non è per niente sufficiente.

Innanzitutto concerne unicamente l'Amministrazione cantonale e non tutti gli altri committenti, segnatamente i Comuni e gli enti paracomunali, che sono i maggiori enti organizzatori di gare. Inoltre prevede un periodo di consultazione di soli 15 giorni, presso l'Ufficio della documentazione di Bellinzona (nel 2009 dal 18 al 29 maggio, pari a 10 giorni lavorativi). Chi fosse interessato a conoscere le commesse aggiudicate senza concorso ai suoi concorrenti dovrebbe recarsi a Bellinzona per avere la risposta. Inoltre, chi nel mese di aprile o di novembre avesse interesse a conoscere questi dati non li avrebbe a disposizione. Questa situazione, contrariamente a quanto previsto dall'art. 7 della LCPubb, rende di fatto la consultazione della lista impraticabile.

Di conseguenza, con il presente atto parlamentare si chiede al Consiglio di Stato se non ritiene opportuno di modificare l'art. 64a RLCPubb/CIAP, nel senso di adottare le misure necessarie per:

- unificare e centralizzare la raccolta dei dati statistici concernenti tutti i committenti assoggettati alla legislazione in materia di commesse pubbliche (estendere l'applicazione dell'art. 64a RLCPubb/CIAP a tutti i committenti assoggettati alla legislazione in materia di commesse pubbliche);
- rendere la lista, dal momento della sua disponibilità, accessibile in ogni momento a chi ne fosse interessato, ad esempio inserendola in una piattaforma elettronica del Cantone.

Tali modifiche non intaccano l'autonomia comunale, semplificano i processi amministrativi, riducono la burocrazia, aumentano considerevolmente la trasparenza e permettono di risparmiare risorse finanziarie pubbliche.

Edo Bobbià  
Fabio Regazzi